

RELAZIONE SULLA GESTIONE E NOTA INTEGRATIVA

COMUNE DI SANDRIGO (VI)



Allegato sub 2)

Bilancio
Consolidato
2021

D. Lgs.
118/2011

SOMMARIO

PREMESSA	2
RELAZIONE SULLA GESTIONE	5
<i>IL GRUPPO COMUNE DI SANDRIGO:</i>	6
<i>INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DEL GRUPPO</i>	6
<i>RISULTATI RIEPILOGATIVI DELLA GESTIONE CONSOLIDATA</i>	9
NOTA INTEGRATIVA	12
<i>IL GRUPPO COMUNE DI SANDRIGO:</i>	14
<i>DETERMINAZIONE DEL G.A.P. E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO</i>	14
CRITERI DI CONSOLIDAMENTO	20
<i>CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO</i>	22
<i>CONSOLIDAMENTO DEI BILANCI</i>	30
<i>ANALISI DELLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO</i>	34

PREMESSA

La redazione del Bilancio consolidato per gli enti locali consente di reperire informazioni utili a livello centrale (Organi di Governo, Parlamento, ecc.) sull'effettiva consistenza della spesa pubblica, intesa in senso lato, ovvero posta in essere sia direttamente dagli enti pubblici (Comuni, Province e Regioni), che indirettamente da altri soggetti giuridici, quali gli organismi partecipati.

La finalità è quella di monitorare i flussi finanziari delle risorse pubbliche, al fine di programmare al meglio le politiche economiche globali, valutandone l'efficacia a posteriori, anche ai fini correttivi.

Tale livello informativo, inoltre, è di utilità anche per la pubblica amministrazione "capogruppo", per i medesimi scopi informativi, programmatori e correttivi.

Il processo programmatorio-gestionale dell'Ente, che prende l'avvio con il Documento Unico di Programmazione e con il bilancio di previsione e si conclude nel Rendiconto, trae dal Bilancio Consolidato un'ulteriore fonte informativa preziosa per orientare la pianificazione e la programmazione del "Gruppo".

Il Bilancio consolidato è pertanto un documento contabile a carattere consuntivo che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del "gruppo amministrazione pubblica", attraverso un'opportuna eliminazione dei rapporti che hanno prodotto effetti soltanto all'interno del gruppo, al fine di rappresentare le transazioni effettuate con soggetti esterni al gruppo stesso.

Il bilancio consolidato è quindi lo strumento informativo primario di dati patrimoniali, economici e finanziari del gruppo inteso come un'unica entità economica distinta dalle singole società e/o enti componenti il gruppo, che assolve a funzioni essenziali di informazione, sia interna che esterna, funzioni che non possono essere assolte dai bilanci separati degli enti e/o società componenti il gruppo né da una loro semplice aggregazione.

Il bilancio consolidato integra quindi le carenze informative e valutative dei bilanci degli enti, qualora le attività da questi svolte vengano realizzate anche attraverso enti strumentali e società, permettendo una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo.

Il tema del consolidamento dei conti pubblici è uno degli aspetti innovativi affrontato dal recente processo di riforma della pubblica amministrazione; in particolare questo argomento è stato affrontato dalla legge di riforma della contabilità pubblica (L.196/2009 e D.Lgs. n. 118/2011) e dalla legge di attuazione del federalismo fiscale (L. 42/2009).

Il Decreto Legislativo del 23/06/2011 n. 118 che regola le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi prevede che: "Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, comma 1 e 2 (Regioni, Comuni, Province, città metropolitane, comunità

montane, comunità isolate, unioni di comuni ed enti strumentali delle amministrazioni) adottano comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate ed altri organismi controllati”.

Il D.L. 174 del 10/10/2012 ha introdotto l'articolo 147 - quater del TUEL, disponendo che “i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica”.

Per gli Enti Locali le modalità di consolidamento dei bilanci con le proprie società partecipate sono definite dal principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011).

Tale principio prevede in sintesi che gli enti redigano un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.

Nel corso del 2017 è stato approvato il D.M. 11 agosto 2017 che ha inciso in maniera sostanziale sul principio contabile applicato n. 4/4 relativo al bilancio consolidato, ampliando e chiarendo numerosi aspetti, tra i quali:

- ridefinizione dei criteri per la determinazione del gruppo pubblica amministrazione e del gruppo bilancio consolidato, con particolare riferimento alle fondazioni ed alle società partecipate, modificando il concetto di influenza dominante e del concetto di irrilevanza al fine di escludere soggetti del primo gruppo dal secondo gruppo;
- indicazione della necessità di riclassificazione da parte delle società degli schemi di bilancio privatistici di cui al D.Lgs. n. 130/2015 in conformità a quelli armonizzati di cui al D.Lgs. n. 118/2011, con la precisazione che la conformità della documentazione trasmessa alla società capogruppo costituisce una responsabilità dell'entità da consolidare.;
- maggiore specificazione delle operazioni preliminari in merito alla riconciliazione dei saldi contabili e le rettifiche di consolidamento per le operazioni infra - gruppo.

Il principio contabile definisce le regole operative, tecniche e contabili che devono essere seguite per redigere il bilancio consolidato.

Nel corso del 2018, ad opera del D.M. 29/08/2018 è stata aggiunta al Principio 4/4 un'appendice tecnica, comprendente alcuni esempi, non esaustivi, relativi alla redazione del bilancio consolidato con il metodo integrale ed il metodo proporzionale.

Il bilancio consolidato è obbligatorio, dall'esercizio 2016, con riferimento all'esercizio 2015, per tutti gli enti di cui all'articolo 1, comma 1 del D. Lgs. 118/2011, con eccezione degli enti non sperimentatori, che potevano rinviare

l'adozione del bilancio consolidato all'esercizio 2017, con riferimento all'esercizio 2016;

Per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti è intervenuta, ad opera del DM 01/03/2019, la modifica del principio 4/4, ai sensi della quale essi non sono più obbligati alla redazione del bilancio consolidato.

Allegato obbligatorio al bilancio consolidato è la Relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa. La Relazione sulla Gestione prevede una sintesi dei dati con un commento complessivo sull'andamento del Gruppo.

Il presente atto ha il compito di illustrare il processo contabile che ha permesso la stesura del bilancio consolidato del Comune di Sandrigo secondo il dettato del D.Lgs. n. 118/2011 e dei principi contabili applicati correlati.

RELAZIONE SULLA GESTIONE

Il Bilancio Consolidato qui presentato rappresenta i risultati della gestione del Gruppo Comune di SANDRIGO per l'esercizio 2021.

Tale bilancio, già previsto dall'art. 147 del Testo Unico degli Enti Locali, viene redatto secondo le previsioni del D. Lgs. n. 118/2011 (d art. 11 bis a 11 quinquies), dei principi generali dell'O.I.C. (Organismo Italiano di Contabilità) con la finalità di dare una rappresentazione contabile delle scelte operate dal Gruppo Comune di SANDRIGO.

Viene inoltre redatto con lo scopo di ottenere una visione completa della consistenza patrimoniale e finanziaria del risultato economico del gruppo di Enti che fanno capo all'amministrazione comunale integrando le notizie già fornite dal bilancio del Comune. Il Consolidato risulta essere quindi non solo uno strumento di rendicontazione ma anche un più ampio strumento di programmazione per l'intero Gruppo Amministrazione Pubblica.

Il Bilancio Consolidato è composto dal Conto Economico, dallo Stato Patrimoniale (redatti sulla base dell'allegato 11 al D. Lgs. n. 118/2011) e dalla relazione sulla gestione comprensiva della nota integrativa (come previsto al punto 5 del principio contabile 4/4 allegato al D. Lgs. n. 118/2011).

Il Bilancio Consolidato si riferisce all'area di consolidamento individuata dall'Ente Capogruppo sulla base dei dati contabili alla data del 31/12/2021 e viene approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a cui fa riferimento il bilancio.

In qualità di Ente Capogruppo, il Comune di SANDRIGO ha predisposto questo Bilancio Consolidato per l'esercizio 2021, effettuando le opportune verifiche e coordinando le sue attività con quelle degli altri Enti / Società inclusi nel perimetro di consolidamento.

IL GRUPPO COMUNE DI SANDRIGO: INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DEL GRUPPO

L'individuazione dell'area di consolidamento, vale a dire dell'insieme delle aziende costituenti il "gruppo comunale" oggetto del consolidamento dei conti, comporta un importante lavoro di analisi delle proprie partecipazioni.

Vengono esaminati gli atti che regolano la vita del soggetto ed i rapporti giuridico-finanziari fra lo stesso e l'Amministrazione Comunale; in base al tipo di controllo esercitato dalla capogruppo Comune di Sandrigo sulle singole società ed organismi partecipati si determina l'area di consolidamento.

Le modalità di definizione degli organismi partecipati da far rientrare nell'area di consolidamento sono enunciate nel principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011).

Il D.M. 11 agosto 2017 ha modificato il principio contabile relativo al bilancio consolidato, specificando ed integrando le definizioni relative agli organismi partecipati e la metodologia di consolidamento: tali modifiche sono applicabili dal 2018 con riferimento all'esercizio 2017, pertanto di tali modifiche si è tenuto conto, già dal 2018, per la definizione dei due elenchi.

Detto principio prevede la predisposizione di due elenchi separati, di cui uno contiene l'indicazione di tutte le società, enti ed organismi partecipati dell'ente locale facenti parte del gruppo pubblico, l'altro le sole società, enti ed organismi partecipati facenti parte dell'area di consolidamento;

I due elenchi, e i relativi aggiornamenti, sono oggetto di approvazione da parte della Giunta.

Con apposita deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 17/05/2022, ai fini della redazione del bilancio consolidato, sono stati preliminarmente individuati gli Enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica e quelle che vengono comprese nel bilancio consolidato; tale deliberazione ha valore per l'esercizio 2021.

Rientrano nel Gruppo Amministrazione Pubblica gli Enti/ società indicati nella tabella sottostante:

Denominazione	Sede Legale	Tipologia Ente	Percentuale di partecipazione
C.E.V. - CONSORZIO ENERGIA VENETO	Via Antonio Pacinotti, 4/b - 37135 Verona	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO	0,09 %
ATO BACCHIGLIONE - CONSIGLIO DI BACINO	Via Palladio, 128 - Fraz. Novoledo - 36030 Villaverla (VI)	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO	0,766 %
VIACQUA SPA	Viale dell'industria, 23 36100 Vicenza	SOCIETÀ PARTECIPATA	1,41%
CONSORZIO POL. LOCALE NORD EST VICENTINO	Via Rasa, 11 THIENE (VI)	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO	8,25 %
SORARIS SPA	Via Galvani, 30/32 - Sandrigo (VI)	SOCIETÀ PARTECIPATA	5,90 %
C.I.A.T. - CONSORZIO PER L'IGIENE AMBIENTE E TERRITORIO	Via Fusinieri, 85 36100 Vicenza (VI)	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO	2,13 %

Graficamente, il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di SANDRIGO può essere così rappresentato:



Una volta individuato il Gruppo Amministrazione Pubblica si è proceduto ad identificare le partecipazioni che rientrano nel perimetro di consolidamento secondo i parametri indicati nella successiva nota integrativa.

La tabella sottostante riporta l'elenco riepilogativo degli Enti/ Società rientranti nel perimetro di consolidamento con il dettaglio della quota di partecipazione, la tipologia di Ente ed il metodo di consolidamento applicato:

Denominazione	Percentuale di partecipazione	Tipologia Ente	Metodo di consolidamento
C.E.V. - CONSORZIO ENERGIA VENETO	0,09 %	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO	PROPORZIONALE
ATO BACCHIGLIONE - CONSIGLIO DI BACINO	0,766 %	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO	PROPORZIONALE
VIACQUA SPA	1,41 %	SOCIETÀ PARTECIPATA	PROPORZIONALE
CONSORZIO POL. LOCALE NORD EST VICENTINO	8,25 %	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO	PROPORZIONALE
SORARIS SPA	5,90 %	SOCIETÀ PARTECIPATA	PROPORZIONALE
C.I.A.T. - CONSORZIO PER L'IGIENE AMBIENTE E TERRITORIO	2,13 %	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO	PROPORZIONALE

RISULTATI RIEPILOGATIVI DELLA GESTIONE CONSOLIDATA

I risultati riportati dagli schemi dello Stato Patrimoniale e dal Conto Economico consolidato del Gruppo Comune di SANDRIGO rappresentano un andamento negativo della gestione. Si evidenzia infatti una situazione di perdita d'esercizio pari ad € -1.384.341,21. Rispetto all'esercizio precedente inoltre si osserva un modesto scostamento in relazione al totale dell'attivo/passivo.

Il Patrimonio Netto consolidato è pari ad € 30.491.079,91. Rispetto alla gestione consolidata dell'anno precedente il patrimonio netto ha subito la variazione in diminuzione per 451.357,42.

Da segnalare che le rettifiche di consolidamento non hanno, nel complesso, alterato il risultato della gestione se non per l'importo di adeguamento del valore delle partecipazioni in sede di pre-consolidamento come spiegato nei criteri di valutazione delle immobilizzazioni finanziarie descritti in nota integrativa.

Si fa presente infine che l'organo di controllo per nessuna delle società/Enti ha espresso osservazioni relativamente al presupposto della continuità aziendale, pertanto i bilanci delle società/Enti consolidati sono stati predisposti con la prospettiva di una continuazione delle attività e rappresentano in maniera veritiera le scritture contabili regolarmente tenute.

Nelle tabelle sottostanti si riportano i valori per macro aggregati dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico in rapporto all'esercizio precedente (se presente) che evidenziano le eventuali differenze tra i due anni:

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)

	2021	2020	Differenza
Crediti v/Stato e partecipanti al Fondo di Dotazione (A)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Immobilizzazioni immateriali	€ 58.970,32	€ 102.010,54	-€ 43.040,22
Immobilizzazioni materiali	€ 37.861.728,22	€ 37.533.381,10	€ 328.347,12
Immobilizzazioni finanziarie	€ 304.251,55	€ 359.763,62	-€ 55.512,07
Tot. Immobilizzazioni (B)	€ 38.224.950,09	€ 37.995.155,26	€ 229.794,83
Rimanenze	€ 29.347,53	€ 28.484,57	€ 862,96
Crediti	€ 2.703.344,27	€ 2.127.799,28	€ 575.544,99
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzo	€ 450,00	€ 0,00	€ 450,00
Disponibilità liquide	€ 5.230.309,00	€ 4.930.638,48	€ 299.670,52
Tot. Attivo circolante (C)	€ 7.963.450,80	€ 7.086.922,33	€ 876.528,47
Ratei e Risconti (D)	€ 128.654,10	€ 126.014,36	€ 2.639,74
TOTALE DELL'ATTIVO	€ 46.317.054,99	€ 45.208.091,95	€ 1.108.963,04

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)

	2021	2020	Differenza
Fondo di dotazione	€ 974.260,29	€ 0,00	€ 974.260,29
Riserve	€ 32.156.053,90	€ 0,00	€ 32.156.053,90
Risultato economico dell'esercizio	-€ 1.384.341,21	€ 0,00	-€ 1.384.341,21
Risultato economico esercizi precedenti	-€ 1.254.893,07	€ 0,00	-€ 1.254.893,07
Riserve negative per beni indisponibili	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Patrimonio Netto di gruppo	€ 30.491.079,91	€ 0,00	€ 30.491.079,91
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Patrimonio Netto di pertinenza di terzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	€ 30.491.079,91	€ 30.942.437,33	-€ 451.357,42
Tot. Fondo per rischi ed oneri (B)	€ 946.461,08	€ 626.638,34	€ 319.822,74
Tot. Trattamento di fine rapporto (C)	€ 72.534,33	€ 68.810,79	€ 3.723,54
Tot. Debiti (D)	€ 5.490.073,28	€ 5.555.306,97	-€ 65.233,69
Tot. Ratei e risconti (E)	€ 9.316.906,39	€ 8.014.898,52	€ 1.302.007,87
TOTALE DEL PASSIVO	€ 46.317.054,99	€ 14.265.654,62	€ 32.051.400,37

CONTO ECONOMICO

	2021	2020	Differenza
Tot. Componenti positivi della gestione (A)	€ 6.893.609,23	€ 7.402.716,04	-€ 509.106,81
Tot. Componenti negative della gestione (B)	€ 7.889.700,69	€ 7.936.246,81	-€ 46.546,12
Diff. tra comp. positivi e negativi della gestione (A-B)	-€ 996.091,46	-€ 533.530,77	-€ 462.560,69
Proventi finanziari	€ 4.481,98	€ 12.803,01	-€ 8.321,03
Oneri finanziari	€ 68.389,63	€ 45.416,48	€ 22.973,15
Tot. Proventi ed oneri finanziari (C)	-€ 63.907,65	-€ 32.613,47	-€ 31.294,18
Tot. Rettifiche di valore di att. finanziarie (D)	€ 55.535,35	€ 195.835,80	-€ 140.300,45
Proventi straordinari	€ 215.163,41	€ 128.366,43	€ 86.796,98
Oneri straordinari	€ 461.576,82	€ 37.132,14	€ 424.444,68
Tot. Proventi ed oneri straordinari (E)	-€ 246.413,41	€ 91.234,29	-€ 337.647,70
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	-€ 1.250.877,17	-€ 279.074,15	-€ 971.803,02
Imposte	€ 133.464,04	€ 103.627,18	€ 29.836,86
RISULTATO D'ESERCIZIO (comprensivo quota pert.terzi)	-€ 1.384.341,21	-€ 382.701,33	-€ 1.001.639,88

Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (G.U. n. 172 del 26.07.2011), detta le regole sulla armonizzazione dei sistemi contabili, volta a garantire la trasparenza e la comparabilità dei dati di bilancio, che trovano applicazione sia per i bilanci degli enti territoriali, dei loro enti ed organismi strumentali, sia per i conti del settore sanitario.

Il decreto legislativo n. 118/2011 è stato adottato in attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 2, comma 1 e comma 2, lettera h), della legge 5 maggio 2009, n. 42, finalizzata all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali.

Il provvedimento dispone che le regioni, gli enti locali ed i loro enti strumentali (aziende società, consorzi ed altri) adottino la contabilità finanziaria, cui devono affiancare, a fini conoscitivi un sistema di contabilità economico-patrimoniale, per garantire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico – patrimoniale.

In ambito di sviluppo del sistema informativo economico – patrimoniale l'Ente locale, in veste di capo gruppo, ha l'onere del coordinamento alla stesura del bilancio consolidato.

Il presente atto ha il compito di illustrare il processo contabile che ha permesso la stesura del bilancio consolidato del Comune di SANDRIGO secondo il dettato del D. Lgs. 118/2011 e dei principi contabili applicati correlati.

Il bilancio consolidato trova fondamento legislativo nell'articolo 11 – bis del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118, così come integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, che testualmente recita:

[...] "Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.

Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

- a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;*
- b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.*

Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.

Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione."[...]

Come esplicitato, al bilancio consolidato va allegata una relazione comprendente la "nota integrativa", che ha il compito di indicare¹:

[...]

"i criteri di valutazione applicati;

le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo rispetto all'esercizio precedente (escluso il primo anno di elaborazione del bilancio consolidato);

distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie;

la composizione delle voci "ratei e risconti" e della voce "altri accantonamenti" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare è significativo;

la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di finanziamento;

la composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari", quando il loro ammontare è significativo;

cumulativamente per ciascuna categoria, l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci dell'impresa capogruppo per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento;

per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati il loro fair value ed informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;

l'elenco degli enti e delle società che compongono il gruppo con l'indicazione per ciascun componente del gruppo amministrazione pubblica;

della denominazione, della sede e del capitale e se trattasi di una capogruppo intermedia;

delle quote possedute, direttamente o indirettamente, dalla capogruppo e da ciascuno dei componenti del gruppo;

se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spettanti nell'assemblea ordinaria;

della ragione dell'inclusione nel consolidato degli enti o delle società se già non risulta dalle indicazioni richieste dalle lettere b) e c) del comma 1;

della ragione dell'eventuale esclusione dal consolidato di enti strumentali o società controllate e partecipante dalla capogruppo;

qualora si sia verificata una variazione notevole nella composizione del complesso delle imprese incluse nel consolidamento, devono essere fornite le informazioni che rendano significativo il confronto fra lo stato patrimoniale e il conto economico dell'esercizio e quelli dell'esercizio precedente (ad esclusione del primo esercizio di redazione del bilancio consolidato);

l'elenco degli enti, le aziende e le società componenti del gruppo comprese nel bilancio consolidato con l'indicazione per ciascun componente:

della percentuale utilizzata per consolidare il bilancio e, al fine di valutare l'effetto

delle esternalizzazioni, dell'incidenza dei ricavi imputabili alla controllante rispetto al totale dei ricavi propri, compresi delle entrate esternalizzate; delle spese di personale utilizzato a qualsiasi titolo, e con qualsivoglia tipologia contrattuale; delle perdite ripianate dall'ente, attraverso conferimenti o altre operazioni finanziarie, negli ultimi tre anni" [...]

Il presente documento andrà ad analizzare le richieste informazioni al fine di fornire una piena conoscenza dei risultati del gruppo "Comune di SANDRIGO".

IL GRUPPO COMUNE DI SANDRIGO: DETERMINAZIONE DEL G.A.P. E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO

Il termine "Gruppo Amministrazione Pubblica" comprende gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate da un'amministrazione pubblica come definito dal D.Lgs. n. 118/2011.

La definizione del gruppo amministrazione pubblica fa riferimento ad una nozione di controllo di "diritto", di "fatto" e "contrattuale", anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate ed a una nozione di partecipazione.

Costituiscono componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica":

- gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del decreto Dlgs 118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
- gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;

- c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante². I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

- gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.
- le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;
- le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante⁵. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

- le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Il "Gruppo Amministrazione Pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

Il punto 3.1 del principio contabile 4/4 consente di non inserire nel perimetro di consolidamento gli Enti o le Società del gruppo nei casi di:

- a) *Irrilevanza*, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate.

Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

- b) *Impossibilità* di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione".

Alla luce dei suddetti principi, si riporta l'elenco definitivo dei componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica e l'elenco dei componenti inclusi nel perimetro di consolidamento in quanto rilevanti rispetto ai parametri relativi al Comune di SANDRIGO di seguito riportati:

Comune di Sandrigo	Valori approvati	Parametri di incidenza (3%)
Totale dell'attivo	€ 29.223.371,92	€ 876.701,16
Patrimonio Netto	€ 24.601.078,11	€ 738.032,34
Tot. Ricavi caratteristici	€ 4.856.321,35	€ 145.689,64

"Gruppo Amministrazione Pubblica"

Denominazione	Percentuale di partecipazione	Tipologia Ente
C.E.V. - CONSORZIO ENERGIA VENETO	0,09 %	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO
ATO BACCHIGLIONE - CONSIGLIO DI BACINO	0,766 %	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO
VIACQUA SPA	1,41 %	SOCIETÀ PARTECIPATA
CONSORZIO POL. LOCALE NORD EST VICENTINO	8,25 %	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO
SORARIS SPA	5,90 %	SOCIETÀ PARTECIPATA
C.I.A.T. - CONSORZIO PER L'IGIENE AMBIENTE E TERRITORIO	2,13 %	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO

"Perimetro di consolidamento"

Denominazione	Percentuale di partecipazione	Tipologia Ente	Metodo di consolidamento
C.E.V. - CONSORZIO ENERGIA VENETO	0,09 %	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO	PROPORZIONALE

ATO BACCHIGLIONE - CONSIGLIO DI BACINO	0,766 %	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO	<i>PROPORZIONALE</i>
VIACQUA SPA	1,41 %	SOCIETÀ PARTECIPATA	<i>PROPORZIONALE</i>
CONSORZIO POL. LOCALE NORD EST VICENTINO	8,25 %	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO	<i>PROPORZIONALE</i>
SORARIS SPA	5,90 %	SOCIETÀ PARTECIPATA	<i>PROPORZIONALE</i>
C.I.A.T. - CONSORZIO PER L'IGIENE AMBIENTE E TERRITORIO	2,13 %	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO	<i>PROPORZIONALE</i>

CRITERI DI CONSOLIDAMENTO

Il bilancio consolidato relativo all'esercizio 2021 è stato redatto in conformità alle disposizioni del D. Lgs. n. 118/2011 e degli allegati al suddetto decreto con particolare riferimento al principio contabile applicato 4/4. Per quanto non specificatamente previsto dal D. Lgs. 118/2011, si rimanda agli articoli 2423 e seguenti del C.C. ed ai principi emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.), in particolare al n.17 relativo al bilancio consolidato.

Ai fini del consolidamento sono stati usati i bilanci chiusi alla data del 31/12/2021 del Comune e degli organismi/enti/società sopra elencati, approvati dai competenti organi dell'amministrazione e delle singole entità.

Si precisa che:

- i prospetti del Conto Economico e Stato Patrimoniale del Comune sono stati redatti secondo gli schemi di cui all'allegato 10 del D. Lgs. 118/2011;
- i bilanci delle società e degli Enti che adottano la contabilità economico-patrimoniale sono redatti secondo lo schema previsto dall'articolo 2423 del codice civile e dal D. Lgs. 139/2015;
- al fine di uniformare i bilanci dei soggetti inclusi nel perimetro di consolidamento con quello dell'Ente Capogruppo per avere l'omogeneità necessaria a redigere il bilancio consolidato, gli Enti/società hanno l'obbligo di fornire all'Ente Capogruppo lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico riclassificati secondo lo schema dell'allegato 10 al D. Lgs. 118/2011 (o dell'allegato 11 in caso redigano il consolidato intermedio) nonché di fornire le informazioni necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato secondo i principi dell'armonizzazione contabile, se non presenti in nota integrativa.

L'amministrazione capogruppo ha provveduto a comunicare ai soggetti interessati, come previsto dal principio contabile 4/4 al punto 3.2, la loro inclusione nel perimetro di consolidamento ed ha loro fornito direttive in merito a:

- le modalità e i tempi di trasmissione dei bilanci di esercizio, dei rendiconti o dei bilanci consolidati e delle informazioni integrative necessarie all'elaborazione del consolidato. I bilanci di esercizio e la documentazione integrativa sono trasmessi alla capogruppo entro 10 giorni dall'approvazione dei bilanci e, in ogni caso, entro il 20 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento. I bilanci consolidati delle sub-holding sono trasmessi entro il 20 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento. L'osservanza di tali termini è particolarmente importante, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l'effettuazione delle

operazioni di consolidamento, per permettere il rispetto dei tempi previsti per il controllo e l'approvazione del bilancio consolidato. Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.

- le indicazioni di dettaglio riguardanti la documentazione e le informazioni integrative che i componenti del gruppo devono trasmettere per rendere possibile l'elaborazione del consolidato. Di norma i documenti richiesti comprendono lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo) e che devono essere contenute nella nota integrativa del bilancio consolidato.

- le istruzioni necessarie per avviare un percorso che consenta, in tempi ragionevolmente brevi, di adeguare i bilanci del gruppo, compresi i bilanci consolidati intermedi, ai criteri previsti nel presente principio, se non in contrasto con la disciplina civilistica, per gli enti del gruppo in contabilità economico-patrimoniale. In particolare, la capogruppo predispone e trasmette ai propri enti strumentali e società controllate linee guida concernenti i criteri di valutazione di bilancio e le modalità di consolidamento (per i bilanci consolidati delle sub-holding del gruppo) compatibili con la disciplina civilistica.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO

Lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico, nonché le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa sono conformi alle scritture contabili da cui sono stati direttamente desunti.

Si riepilogano di seguito i criteri di valutazione adottati nella redazione del bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di SANDRIGO.

Valuta

I bilanci dell'Ente capogruppo e degli Enti/società che rientrano nel perimetro di consolidamento sono espressi in Euro (€).

Data di riferimento dei bilanci

Secondo quanto disposto dal D. Lgs. 118/2011 gli Enti devono approvare il bilancio consolidato con riferimento alla data del 31 dicembre dell'esercizio precedente. Il consolidato si genera quindi dall'aggregazione del rendiconto del Comune capogruppo con i bilanci degli Enti/società rientranti nel suo perimetro di consolidamento approvati dai rispettivi organi preposti. Sia il Comune di SANDRIGO che gli Enti/società rientranti nel perimetro di consolidamento hanno chiuso i rispettivi bilanci alla data del 31/12/2021. Non è stato quindi necessario operare alcuna rettifica di consolidamento atta ad adeguare le date di riferimento dei bilanci.

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati in maniera durevole dall'Ente sono iscritti tra le immobilizzazioni a condizione che entro la data del 31 dicembre dell'anno di riferimento sia avvenuto effettivamente il passaggio del titolo di proprietà dei beni stessi.

L'eccezione è rappresentata dai beni che vengono acquisiti dall'Ente con la formula del leasing finanziario o acquistati con patto di riservato dominio (art. 1523 e ss. C.C.) che entrano effettivamente nel patrimonio del Comune alla data di consegna ma vengono riepilogati su apposite voci dello Stato Patrimoniale atte a testimoniare che si tratta di beni non ancora di proprietà dell'Ente stesso.

Immobilizzazioni immateriali

Sono iscritte al valore del costo sostenuto o di acquisizione, comprensivo degli

oneri accessori o di produzione comprendente tutti i costi direttamente imputabili. Sono esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi ed imputati direttamente alle singole voci. In questa categoria rientrano anche le eventuali migliorie apportate a beni immobili di proprietà di terzi (es. beni in locazione).

Immobilizzazioni materiali

I beni demaniali, le altre immobilizzazioni materiali comprendenti i terreni, i fabbricati e i beni mobili sono stati iscritti ad inventario dei beni immobili e ad inventario dei beni mobili ai sensi dell'allegato 4/3 al D. Lgs. n. 118/2011. Le immobilizzazioni materiali sono valutate al costo di acquisto, di produzione o conferimento comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione.

I terreni, venendo considerati di vita utile pressoché illimitata, non devono essere ammortizzati così come anche le cave ed i siti adibiti a discarica (questi ultimi due, quando presenti, sono categorizzati tra i terreni indisponibili).

I beni, se presenti, qualificati come "beni culturali" sono annoverati nell'inventario dell'Ente ma il loro valore non viene ammortizzato.

Le immobilizzazioni in corso costituiscono altresì parte integrante del patrimonio del Comune e ricomprendono quei cespiti di proprietà dell'Ente non ancora utilizzabili poiché in fase di realizzazione o ancora da collaudare (quindi non ancora utilizzabili); non sono pertanto soggetti ad ammortamento.

Si sono riscontrate delle differenze tra le aliquote di ammortamento applicate dagli Enti/ società rientranti nel perimetro di consolidamento e le aliquote applicate dall'Ente Capogruppo. Di seguito si riporta la tabella con le aliquote di ammortamento applicate dal Comune di SANDRIGO e dagli altri Enti/ società rientranti nel perimetro di consolidamento, tenendo presente che gli Enti che adottano la contabilità secondo il D. Lgs. 118/2011 utilizzano i medesimi criteri di valutazione e le medesime aliquote di ammortamento dell'Ente Capogruppo:

	Comune	C.E.V. - CONSORZIO ENERGIA VENETO	ATO BACCHIGLIONE - CONSIGLIO DI BACINO	VIACQUA SPA	CONSORZIO POL. LOCALE NORD EST VICENTINO	SORARIS SPA	C.I.A.T.
Infrastr. demaniali e non	3%	-	-	-	-	-	-
Fabbricati demaniali	2%	-	-	-	-	-	-
Altri beni demaniali	3%	-	-	-	-	-	-
Fabbricati ad uso comm./strumentale	2%	-	-	2,5% 5% 10%	-	3%	-
Impianti	5%	5%	-	2,5% 2% 8% 12,5% 6,67% 5%	-	10%	-
Attrezzature	5%	-	-	10% 20%	-	20%	-
Mezzi di trasporto leggeri	20%	-	-	25%	-	-	-
Mezzi di trasporto pesanti	10%	-	-	20%	-	-	-
Automezzi ad uso specifico	10%	-	-	-	-	-	-
Macchine per ufficio	20%	20%	-	-	-	-	-
Hardware	25%	-	-	-	-	-	-
Mobili e arredi per ufficio	10%	-	-	14%	-	12%	-
Mobili e arredi per alloggi/pertinenze	10%	-	-	-	-	-	-
Mobile e arredi per locali ad uso specifico	10%	-	-	-	-	-	-
Strumenti musicali	20%	-	-	-	-	-	-
Materiale bibliografico	5%	-	-	-	-	-	-
Equipaggiamento e vestiario	20%	-	-	-	-	-	-
Altro	20%	-	-	-	-	20%	-
Immobilizzazioni immateriali	20%	-	-	20% 7%	-	-	-

Si è comunque ritenuto opportuno mantenere inalterati i criteri di valutazione adottati da ciascun soggetto ricompreso nel perimetro di consolidamento. Tale decisione è derivata dalla considerazione che, vista la spiccata differenziazione operativa tra i diversi componenti del gruppo, l'adeguare le aliquote ad un criterio comune a tutti i soggetti interessati avrebbe snaturato le caratteristiche economiche dei singoli, non fornendo quindi uno spaccato economico coerente con la realtà del gruppo. Ad ogni modo, in sede di valutazione le aliquote previste dalle società partecipate sono state ritenute congrue ai beni ammortizzati e si è ritenuto quindi che il patrimonio di tali soggetti comprenda dei cespiti con un valore adeguato alla loro tipologia.

Immobilizzazioni finanziarie

Comprendono il valore delle partecipazioni dell'ente in Enti/impreses a partecipazione pubblica. La valutazione è effettuata sulla base del Patrimonio Netto dell'esercizio 2020 (criterio utilizzato in sede di redazione dello Stato Patrimoniale del Comune e qui mantenuto).

Rimanenze

Sono state iscritte al minore tra il costo di acquisto ed il valore di sostituzione e/o di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, utilizzando il metodo del costo medio ponderato.

Crediti

Ai sensi dell'articolo 2426, comma 1, numero 8, del Codice Civile ed in ossequio a quanto esposto dal principio contabile nazionale numero 15, i crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo; l'adeguamento del valore nominale al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante un apposito fondo svalutazione che tiene in considerazione le condizioni economiche generali e di settore e l'incidenza storica delle perdite su crediti sul fatturato e che viene rappresentato nello Stato Patrimoniale in diminuzione delle rispettive voci di credito.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide, relative al denaro in cassa ed ai depositi bancari, sono iscritte in bilancio al valore nominale.

Ratei e risconti

Sono stati determinati, ai sensi dell'art. 2424-bis, comma 6, Codice Civile, secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Patrimonio netto

Rappresenta la differenza tra le attività e le passività di bilancio e si articola in fondo di dotazione, riserve e risultati economici di esercizio.

Fondi per rischi ed oneri

Sono valorizzati sulla base dei principi di prudenza e competenza per fronte ad oneri, passività, perdite e di esistenza certa o probabile dei quali alla chiusura dell'esercizio non è nota ancora l'ammontare preciso o la data di sopravvenienza. Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio ed iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili. Gli accantonamenti, sulla base di quanto a disposizione alla data di redazione del bilancio, esprimono la miglior stima possibile dell'onere che si dovrà sostenere.

Trattamento di fine rapporto

Il T.F.R. è calcolato secondo la normativa civilistica in relazione alla durata del rapporto di lavoro, alla categoria ed alla remunerazione.

Debiti

I debiti da finanziamento sono determinati dalla somma algebrica del debito all'inizio dell'esercizio più gli accertamenti sulle accensioni di prestiti effettuati nell'esercizio meno i pagamenti per rimborso di prestiti. I debiti verso fornitori iscritti nello stato patrimoniale solo se corrispondenti a obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili per le quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio dei beni. I debiti per trasferimenti e contributi e altri debiti sono iscritti al loro valore nominale.

Ratei e risconti

Come per la parte attiva, anche i ratei ed i risconti passivi sono stati determinati, ai sensi dell'art. 2424-bis, comma 6, Codice Civile, secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni. Insieme ai ratei e risconti passivi, trovano allocazione anche i contributi agli investimenti, le concessioni pluriennali e gli altri risconti passivi che, in applicazione del principio della competenza economica e della correlazione tra proventi e costi, misurano le quote di contributi / concessioni da rinviare ai successivi esercizi.

CONTI D'ORDINE

I conti d'ordine relativi agli impegni evidenziano i principali impegni assunti dal gruppo nei confronti di terzi. Gli impegni sono indicati nei conti d'ordine al valore nominale desunto dalla relativa documentazione. Per quanto riguarda la parte del comune, rappresentano gli impegni re-imputati di parte capitale. I rischi per garanzie prestate sono indicati per l'importo pari alla garanzia prestata.

CONTO ECONOMICO

Ricavi e Costi

I valori della produzione sono iscritti in base alla loro competenza temporale, al momento in cui gli stessi sono resi. I ricavi delle vendite di beni sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente è identificato con la consegna o la spedizione degli stessi.

I costi di esercizio sono imputati in relazione alla quota maturata nell'esercizio. Nel caso di acquisto di beni i costi sono iscritti al momento del passaggio sostanziale del titolo di proprietà, mentre per le prestazioni di servizi il costo è iscritto quando la prestazione è effettivamente conclusa.

Risultato economico

Rappresenta il valore di sintesi dell'intera gestione economica del gruppo ente locale così come risultante dal conto economico. Si tratta di un'informazione che permette una lettura dei risultati non solo in un'ottica autorizzatoria ma anche secondo criteri e logiche privatistiche.

CONSOLIDAMENTO DEI BILANCI

I bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo, rettificati secondo le modalità indicate nei paragrafi successivi sono aggregati voce per voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili, rettificati sommando tra loro i corrispondenti valori dello stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e del conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri):

- per l'intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali controllati e delle società controllate (cd. **metodo integrale**);
- per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci delle società partecipate e degli enti strumentali partecipati (cd. **metodo proporzionale**).

Nel caso di applicazione del metodo integrale, nel bilancio consolidato è rappresentata la quota di pertinenza di terzi, sia nello stato patrimoniale che nel conto economico, distintamente da quella del gruppo.

Per il comune di SANDRIGO è stato utilizzato il metodo di consolidamento proporzionale per tutti gli Enti/società ricompresi nel perimetro di consolidamento e pertanto i valori dei rapporti infragruppo sono stati eliminati proporzionalmente alla percentuale detenuta.

Quale passaggio preliminare fondamentale, si è provveduto all'eliminazione delle partite infragruppo poiché, al fine di una corretta produzione informativa, il bilancio consolidato deve esporre esclusivamente i risultati delle operazioni che le aziende, incluse nell'area di consolidamento, hanno instaurato con i soggetti estranei al gruppo aziendale.

Per questo le operazioni infragruppo debbono essere eliminate, mediante opportune scritture di rettifica affinché il bilancio consolidato rifletta esclusivamente la situazione finanziaria e patrimoniale, incluso il risultato economico conseguito, di un'unica entità economica distinta dalla pluralità dei soggetti giuridici che la compongono. Si rischierebbe altrimenti di ottenere dei valori finali superiori a quelli reali.

La maggior parte degli interventi di rettifica non modificano l'importo del risultato economico e del patrimonio netto in quanto effettuati eliminando per lo stesso importo attività e passività o singoli componenti del conto economico. Altri interventi di rettifica hanno invece effetti sul risultato economico e sul Patrimonio Netto consolidato e riguardano gli utili e le perdite infragruppo non ancora realizzati con terzi.

Il Gruppo Comune di SANDRIGO ha adottato quale strumento di rettifica le informazioni recepite dalla società partecipata e dagli enti strumentali controllati oltre a quanto in possesso nel proprio sistema informativo che ha concorso alle certificazioni propria dell'attestazione ex Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.

118, art. 11 comma 6 lettera j [Verifica di crediti e debiti, costi e ricavi reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate/partecipate].

I principali interventi di rettifica sono costituiti da:

- Eliminazione del valore contabile delle partecipazioni della capogruppo in ciascuna componente del gruppo e la corrispondente parte del patrimonio netto di ciascuna componente del gruppo;
- Eliminazione dei valori delle partecipazioni tra i componenti del gruppo e delle corrispondenti quote del patrimonio netto;
- Eliminazione degli utili e delle perdite derivanti da operazioni infragruppo compresi nel valore contabile di attività, quali le rimanenze e le immobilizzazioni costituite, come l'eliminazione delle minusvalenze e plusvalenze derivanti dall'alienazione di immobilizzazioni che sono ancora di proprietà del gruppo;
- Eliminazione dei debiti/crediti e dei costi/ricavi.

Si precisa che in caso di operazioni oggetto di difforme trattamento fiscale, l'imposta, in ottemperanza a quanto previsto dal principio contabile applicato 4/4 al D. Lgs. 118/2011, non è oggetto di elisione.

Pertanto, l'IVA pagata dal comune nell'ambito di operazioni di natura istituzionale ai componenti del gruppo per i quali l'IVA è detraibile, non è oggetto di eliminazione e rientra tra i costi del conto economico consolidato.

Sono state operate le seguenti rettifiche relative alle operazioni intercorse tra l'Ente Capogruppo e gli Enti/ società che rientrano nel perimetro di consolidamento:

OPERAZIONI INFRAGRUPPO:

Tra Comune e Consorzio Polizia Locale nordest				8,25%			
Tipo	Livello	Ente/società	Descrizione	Dare (tot.)	Avere (tot.)	Dare (%)	Avere (%)
S.P.	Debiti	COMUNE	Debiti v/fornitori	€ 242.145,00		€ 19.976,96	
S.P.	Crediti	CONSORZIO	Crediti derivanti dalla vendita di servizi		€ 242.145,00		€ 19.976,96
S.P.	Debiti	CONSORZIO	Debiti v/fornitori	€ 52.885,35		€ 4.363,04	
S.P.	Crediti	COMUNE	Crediti derivanti dalla vendita di servizi		€ 52.885,35		€ 4.363,04

Tra Consorzio Polizia Locale Nordest e Soraris				8,25%			
Tipo	Livello	Ente/società	Descrizione	Dare (tot.)	Avere (tot.)	Dare (%)	Avere (%)
S.P.	Debiti	SORARIS	Debiti v/fornitori	€ 299,59		€ 24,72	
S.P.	Crediti	CONSORZIO	Crediti derivanti dalla vendita di servizi		€ 299,59		€ 24,72
S.P.	Debiti	CONSORZIO	Debiti v/fornitori	€ 627,71		€ 51,79	
S.P.	Crediti	SORARIS	Crediti derivanti dalla vendita di servizi		€ 627,71		€ 51,79

Tra Consorzio Polizia Locale Nordest e Viacqua				8,25%			
Tipo	Livello	Ente/società	Descrizione	Dare (tot.)	Avere (tot.)	Dare (%)	Avere (%)
S.P.	Debiti	CONSORZIO	Debiti v/fornitori	€ 630,41		€ 52,01	
S.P.	Crediti	SORARIS	Crediti derivanti dalla vendita di servizi		€ 630,41		€ 52,01

Tra il Comune e Viacqua				1,41%			
Tipo	Livello	Ente/società	Descrizione	Dare (tot.)	Avere (tot.)	Dare (%)	Avere (%)
S.P.	Debiti	COMUNE	Debiti v/fornitori	€ 11.124,73		€ 156,86	
S.P.	Crediti	VIACQUA	Crediti derivanti dalla vendita di servizi		€ 11.124,73		€ 156,86
S.P.	Debiti	VIACQUA	Debiti v/fornitori	€ 2.800,05		€ 39,48	
S.P.	Crediti	COMUNE	Crediti derivanti dalla vendita di servizi		€ 2.800,05		€ 39,48

Tra Viacqua e Soraris				5,90%			
Tipo	Livello	Ente/società	Descrizione	Dare (tot.)	Avere (tot.)	Dare (%)	Avere (%)
C.E.	Ricavi	VIACQUA	Ricavi da servizi nac	€ 5.567,12		€ 328,46	
C.E.	Costi	SORARIS	Altri servizi diversi		€ 5.567,12		€ 328,46
C.E.	Ricavi	SORARIS	Ricavi da servizi nac	€ 99,94		€ 5,90	
C.E.	Costi	VIACQUA	Altri servizi diversi		€ 99,94		€ 5,90
S.P.	Debiti	SORARIS	Debiti v/fornitori	€ 1.367,96		€ 80,71	
S.P.	Crediti	VIACQUA	Crediti derivanti dalla vendita di servizi		€ 1.367,96		€ 80,71

Tra Viacqua e Ato Bacchiglione				1,41%			
Tipo	Livello	Ente/società	Descrizione	Dare (tot.)	Avere (tot.)	Dare (%)	Avere (%)
C.E.	Ricavi	ATO BACCHIGLIONE	Altri proventi nac	€ 298.944,79		€ 4.215,12	
C.E.	Costi	VIACQUA	Altri costi della gestione		€ 298.944,79		€ 4.215,12

Tra il Comune e Cev				0,09%			
Tipo	Livello	Ente/società	Descrizione	Dare (tot.)	Avere (tot.)	Dare (%)	Avere (%)
S.P.	Debiti	COMUNE	Debiti v/fornitori	€ 19.728,16		€ 17,76	
S.P.	Crediti	CEV	Crediti derivanti dalla vendita di servizi		€ 19.728,16		€ 17,76

È necessario infine definire l'ammontare e la natura della differenza tra il valore della partecipazione risultante dal bilancio del Comune Capogruppo ed il valore della corrispondente quota di Patrimonio Netto effettivamente detenuta al 31/12/2021. Premesso che il Comune di SANDRIGO ha valutato le sue partecipazioni iscritte nell'attivo patrimoniale con il metodo del patrimonio netto prescritto nel principio contabile 4/3 allegato al D. Lgs. n. 118/2011, se la differenza è positiva (ossia il Patrimonio Netto della/e società ha un valore inferiore a quanto iscritto nello S.P. del Comune) andrà imputata, in base alle valutazioni di ogni Ente/società, ad avviamento, mentre se è negativa (ossia il Patrimonio Netto della società ha un valore superiore a quanto iscritto nello S.P.

del Comune) tale differenza andrà iscritta tra le "riserve da consolidamento". Non essendo presente un conto specifico in tal senso, questo valore si riepiloga tra le "riserve da capitale" o in alternativa viene annoverato sulla voce "fondi di consolidamento per rischi ed oneri futuri" a seconda della valutazione fatta dall'Ente sulla tipologia di tale differenza.

tipo	livello	descrizione	dare	avere	
Stato patrimoniale	2.1.1.2.1.1.1	Fondo di dotazione	932,73	0	CEV
Stato patrimoniale	1.2.3.1.8.1.1	Partecipazioni in imprese partecipate non incluse in Amministrazioni pubbliche	0	931,39	
Stato patrimoniale	2.1.1.2.1.1.1	Fondo di dotazione	12.009,39	0	ATO BACCHIGLIONE
Stato patrimoniale	1.2.3.1.8.1.1	Partecipazioni in imprese partecipate non incluse in Amministrazioni pubbliche	0	12.009,39	
Stato patrimoniale	2.1.1.2.1.1.1	Fondo di dotazione	68.262,18	0	CIAT
Stato patrimoniale	1.2.3.1.8.1.1	Partecipazioni in imprese partecipate non incluse in Amministrazioni pubbliche	0	68.262,18	
Stato patrimoniale	2.1.1.2.1.1.1	Fondo di dotazione	3.227,53	0	CONSORZIO POLIZIA NORDEST
Stato patrimoniale	1.2.3.1.7.1.1	Partecipazioni in imprese controllate non incluse in Amministrazioni pubbliche	0	3.227,53	
Stato patrimoniale	2.1.1.2.1.1.1	Fondo di dotazione	1.180.312,38	0	VIACQUA
Stato patrimoniale	1.2.3.1.8.1.1	Partecipazioni in imprese partecipate non incluse in Amministrazioni pubbliche	0	1.179.763,05	
Stato patrimoniale	2.1.1.2.1.1.1	Fondo di dotazione	186.701,78	0	SORARIS
Stato patrimoniale	1.2.3.1.7.1.1	Partecipazioni in imprese controllate non incluse in Amministrazioni pubbliche	0	187.663,03	
Stato patrimoniale	1.2.1.5.1.1.1	Avviamento	410,58	0	Differenza consolidamento

ANALISI DELLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO

Incidenza dei ricavi imputabili alla controllante rispetto al totale dei ricavi propri

Il Comune di SANDRIGO contribuisce alla produzione di ricavi delle società rientranti nel perimetro di consolidamento nella misura indicata nella seguente tabella:

	Tot. componenti positive della gestione	Ricavi imputabili al Comune Capogruppo	Percentuale di contribuzione alla generazione di ricavi
C.E.V. - CENTRO VENETO ENERGIA	€ 2.988.454,00	€ 0,00	0%
ATO BACCHIGLIONE - CONSIGLIO DI BACINO	€ 597.049,00	€ 0,00	0%
VIACQUA SPA	€ 75.698.759,00	€ 0,00	0%
CONSORZIO POLIZIA LOCALE NORD EST VICENTINO	€ 5.145.444,28	€ 0,00	0%
SORARIS	€ 14.926.154,00	€ 0,00	0%
C.I.A.T	€ 0,00	€ 0,00	0%

Proventi ed oneri finanziari

La tabella sottostante evidenzia che il Comune di SANDRIGO non ha sostenuto oneri finanziari, il C.E.V. ha sostenuto oneri finanziari per 427,00, ATO Bacchiglione per 0,50 cent, VIACQUA per 163.726,00, SORARIS per 5,00 e C.I.A.T. 102.007,49.

	Comune	C.E.V	ATO BACCHIGLIONE	VIACQUA	CONS.POLIZIA NORDEST	SORARIS	C.I.A.T
Totale proventi finanziari	€ 0,00	€ 427,00	€ 0,50	€ 163.726,00	€ 0,00	€ 5,00	€ 102.007,49
Totale oneri finanziari	€ 0,00	€ 137.194,00	€ 0,00	€ 4.486.810,00	€ 0,00	€ 84.782,00	€ 0,00

SORARIS:

Gli oneri finanziari ammontano ad € 84.782. In questa voce si evidenzia una diminuzione degli oneri finanziari rispetto all'annualità precedente a seguito dell'applicazione della modalità di fatturazione anticipata rispetto ai tempi di approvazione dei PEF e tariffe; tale modalità di fatturazione entrerà a regime completo con l'emissione dell'anno 2022. Si registra pertanto un rientro dell'esposizione finanziaria a breve termine che si era manifestata nel corso dell'annualità precedente con conseguente aumento degli interessi passivi.

Proventi ed oneri straordinari

Sono stati ritenuti rilevanti i proventi ed oneri straordinari relativi alla gestione del Comune Capogruppo. Nello specifico, € 117.030,42 si riferiscono a sopravvenienze attive o insussistenze del passivo maturate nell'ambito del riaccertamento dei residui mentre, € 80.835,82 si riferiscono a proventi da trasferimenti in c/capitale ed € 2.383,74 a plusvalenze patrimoniali derivanti dalla cessione di beni di proprietà dell'Ente. Per la parte degli oneri invece, € 460.494,35 sono da riferirsi a insussistenze dell'attivo sempre relative al riaccertamento residui e sopravvenienze passive dovute alle scritture di adeguamento dei dati dell'IVA.

Strumenti finanziari derivati

CEV:

Il Consorzio ha stipulato con UBI BANCA due contratti derivati di copertura, con finalità di fronteggiare il rischio di rialzo dei tassi, strettamente collegati con i mutui in essere. I contratti alla data di chiusura dell'esercizio avevano un valore nominale di Euro 3.324.726 ed il loro valore mark to market ammontava ad Euro (-) 62.741.

VIACQUA:

Gli strumenti finanziari derivati sono rilevati dalla data di sottoscrizione del contratto, a partire da quando la Società è soggetta ai relativi diritti ed obblighi. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2426, comma 1, numero 11-bis, del Codice Civile e dell'OIC 32, gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono valutati al fair value sia alla data di rilevazione iniziale sia ad ogni data successiva di chiusura del bilancio. L'iscrizione e la variazione di fair value rispetto all'esercizio precedente sono rilevate in bilancio con modalità differenti a seconda che l'operazione in strumenti finanziari derivati sia qualificabile (ed effettivamente designata) come operazione di copertura di

rischi finanziari o meno. Un'operazione in strumenti finanziari derivati è designata di copertura quando:

a) la relazione di copertura consiste solo di strumenti di copertura ammissibili ed elementi coperti ammissibili ai sensi dell'OIC 32;

b) sussiste una stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell'operazione coperti e quelle dello strumento di copertura, ai sensi dell'articolo 2426 comma 1, numero 11-bis, del Codice Civile; la documentazione riguarda la formalizzazione della relazione di copertura, degli obiettivi della Società nella gestione del rischio e della strategia nell'effettuare la copertura;

c) la relazione di copertura soddisfa tutti i seguenti requisiti di efficacia della copertura:

i. vi è una relazione economica tra l'elemento coperto e lo strumento di copertura;

ii. l'effetto del rischio di credito della controparte dello strumento finanziario derivato e dell'elemento coperto, qualora il rischio di credito non sia il rischio oggetto di copertura, non prevale sulle variazioni di valore risultanti dalla relazione economica;

iii. viene determinato il rapporto di copertura pari al rapporto tra le quantità di strumenti finanziari derivati utilizzati e le quantità di elementi coperto (in misura tale da non comportare ex ante l'inefficacia della copertura).

Debiti e crediti di durata superiore ai 5 anni

CEV:

- mutuo nr. 777037747.41 di residui € 434.425 concesso da M.P.S. Banca Spa per l'acquisto di una parte degli impianti fotovoltaici. Detto prestito ha una durata ventennale e la corrispondente parte di debito scadente entro l'anno è pari ad € 28.991 mentre quella con scadenza oltre i 5 anni è pari ad € 242.358;

- mutuo nr. 741861079.35 di residui € 455.000 concesso da M.P.S. Banca Spa per l'acquisto di una parte degli impianti fotovoltaici. Detto prestito ha una durata quinquennale e la corrispondente parte di debito scadente entro l'anno è pari ad € 140.000;

- mutuo nr. 741901798.14 di residui € 3.523.213 concesso da M.P.S. Banca Spa per l'acquisto della rimanente parte degli impianti fotovoltaici. Detto prestito ha una durata di dodici anni e la corrispondente parte di debito scadente entro l'anno è pari ad € 283.469 mentre quella con scadenza oltre i 5 anni è pari ad €

1.716.371. Si evidenzia che il Consorzio ha goduto della moratoria sui pagamenti delle rate in scadenza di cui al D.L. 18/2020; è stato in ogni caso stanziata la componente in c/interessi dovuta.

VIACQUA SPA:

L'importo dei debiti oltre i 5 anni ammonta ad euro 87.718.666,00

Ratei e risconti

Per il Comune di SANDRIGO i risconti attivi fanno riferimento a quote di costo pagate nel 2021 ma di competenza dell'esercizio successivo, in prevalenza riconducibili a premi di assicurazione e affitti passivi.

SORARIS:

RATEI E RISCONTI ATTIVI

I ratei attivi si riferiscono ad interessi e spese bancarie. Tra i risconti attivi di durata pluriennale per complessivi Euro 243.776 sono comprese anche le spese da ammortizzare per l'apertura del credito presso Banca Etica, per Euro 12.990, da ripartirsi, secondo il criterio del costo ammortizzato per la durata del finanziamento previsto in 7 anni a partire dal 01 luglio 2019.

I risconti attivi pluriennali per Euro 230.786 sono relativi a:

DESCRIZIONE RISCONTI ATTIVI PLURIENNALI	IMPORTO
Acquisto strutture per raccolta differenziata	184.559,48 €
Canoni di manutenzione e assistenza	850,07 €
Diritti Albo Gestori Ambientali	626,76 €
Lavori su Ecocentri di terzi	20.004,53 €
Polizze fidejussorie	6.736,50 €
Servizi diversi ai Soci non esternalizzati	18.009,42 €
TOTALE COMPLESSIVO	€ 230.786

La composizione della voce Risconti attivi esigibili entro l'esercizio successivo è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).

Canoni di manutenzione e assistenza	1.130,89 €
Commissioni bancarie	46,59 €
Diritti Albo Autotrasportatori	507,78 €
Libri, giornali, riviste, abbonamenti x accesso data Base	108,61 €
Locazioni commerciali	397,42 €
Manutenzione e riparazione beni di terzi	2.128,29 €
Polizze fidejussorie	129,72 €
Premi assicurativi automezzi	27.837,30 €
Premi assicurativi diversi	5.359,26 €
Premi assicurativi rca autovetture	695,12 €
Premi assicurativi RCT, RC amministratori	6.854,82 €
Servizio di remote banking	150,00 €
Tassa circolazione automezzi	5,72 €
TOTALE	45.351,52 €

I ratei attivi per complessivi Euro 23.660,94 sono riferibili:

riduzioni covid utenze non domestiche del comune di Isola Vicentina	2.972,17 €
risarcimento danni: saldo rate da incassare nel 2022 da Futura Srl	6.427,28 €
risarcimento danni: sinistro del 21/12/2021	1.209,04 €
risarcimento danni: saldo importo riconosciuto a nostro credito su fatture aperte a nostro debito verso Futura Srl.	13.052,45 €
TOTALE	23.660,94 €

RATEI E RISCONTI PASSIVI

Saldo al 31/12/2021	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
91.751	61.113	30.638

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei passivi	23.005	(21.356)	1.649
Risconti passivi	38.108	51.994	90.102
Totale ratei e risconti passivi	61.113	30.638	91.751

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).

DESCRIZIONE RISCONTI PASSIVI	Importo
Noleggio attrezzature	33,19 €
TOTALE	33,19 €

I risconti passivi pluriennali pari ad Euro 90.069 si riferiscono a:

DESCRIZIONE RISCONTI PASSIVI PLURIENNALI	Importo
Contributo in conto impianti	90.068,67 €
TOTALE	90.068,67 €

DESCRIZIONE RISCONTI PASSIVI PLURIENNALI	Importo
Ratei passivi su costi bancari/postali	250,00 €
Ratei passivi su interessi passivi	646,67 €
Ratei passivi su assicurazioni	752,81 €
TOTALE	1.649,48 €

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.

I criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera per tali poste sono riportati nella prima parte della presente nota integrativa.

Non sussistono, al 31/12/2021, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

VIACQUA:

RATEI E RISCONTI ATTIVI

	Saldo al 31.12.2021	Saldo al 31.12.2020	Variazioni
Ratei e risconti attivi	804.540	684.273	120.266

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.

Non sussistono, al 31.12.2021, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

	Ratei attivi	Risconti attivi	Totale ratei e risconti attivi
Valore di inizio esercizio	26.237	658.036	684.273
Variazione nell'esercizio	(25.668)	145.934	120.266
VALORE DI FINE ESERCIZIO	569	803.971	804.540

	Totale	Entro i 12 mesi	Oltre i 12 mesi
RATEI ATTIVI			
Interessi su obbligazioni	569	569	
RISCONTI ATTIVI FINANZIARI			
Oneri su erogazione Mutui	41.673	109	41.563
RISCONTI ATTIVI OPERATIVI			
Altri	25.249	25.106	143
Assicurazioni	349.426	349.426	
Buoni Pasto e altri costi del personale	31.285	31.274	11
Canoni Locazione	36.288	36.288	
Canoni servizi	3.526	3.526	
Canoni Vari	167.705	159.779	7.926
Manutenzioni	23.303	22.017	1.286
Oneri bancari	145	145	
Polizze fidejussorie	86.625	55.283	31.343
Telefonia	9.759	9.759	
Canoni Demaniali	1.751	1.751	
Canoni di assistenza	5.009	5.009	
Servizi Professionali	22.228	19.112	3.116
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	804.540	719.151	85.389

RATEI E RISCONTI PASSIVI

	Saldo al 31.12.2021	Saldo al 31.12.2020	Variazioni
Ratei e risconti passivi	121.956.057	105.129.600	16.826.457

L'importo risulta essere così suddiviso:

	Ratei passivi	Risconti passivi	Totale ratei e risconti passivi
Valore di inizio esercizio	852.297	104.277.304	105.129.600
Variazione nell'esercizio	45.879	16.780.577	16.826.457
VALORE DI FINE ESERCIZIO	898.176	121.057.881	121.956.057

	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
RISCONTI PASSIVI	6.068.865	23.910.996	91.078.019	121.057.881
Risconti passivi su contributi c/impianti	1.068.793	4.287.573	14.943.807	20.300.173
Risconti passivi fondo nuovi investimenti	4.788.896	18.778.718	70.001.462	93.569.076
Risconti passivi su contributi per allacciamenti	211.176	844.706	6.132.750	7.188.632
RATEI PASSIVI	898.176			898.176
Ratei Passivi Finanziari	898.155			898.155
Altri	21			21
VALORE DI FINE ESERCIZIO	6.967.041	23.910.997	91.078.019	121.956.057

Il metodo tariffario approvato dall'ARERA con deliberazione n. 585/2012, con deliberazione n. 643/2013, deliberazione n. 664/2015 (Metodo Tariffario Idrico - 2) e deliberazione 580/2019/R/idr (Metodo Tariffario Idrico - MTI3) prevede che una quota parte del Vincolo di Ricavi Garantito (VRG) possa essere costituito dal Fondo nuovi investimenti (c.d. FONI). L'importo che il gestore percepisce a titolo di FONI deve essere esclusivamente destinato alla realizzazione di nuovi investimenti individuati come prioritari nel territorio servito. Il FONI è un contributo in conto impianti che influenza i risultati economici di esercizio in ragione della vita utile del cespite finanziato. Il Fondo nuovi investimenti riconosciuto nel VRG dell'anno 2021, pari a 20.756 mila euro, è stato portato direttamente a rettifica dei ricavi dell'esercizio ed è stato iscritto a risconto passivo. Esso verrà rilasciato per competenza a Conto Economico in relazione alle aliquote di ammortamento dei beni contribuiti. Analogo trattamento viene riservato ai contributi per allacciamento. Si tratta di somme addebitate agli utenti a fronte di una estensione della rete al fine di poter prestare il servizio ad una utenza non già collegata. La delibera ARERA n. 664/2015/R/idr del 28 dicembre 2015 ha chiarito che tale addebito non è da considerarsi un corrispettivo per un servizio bensì come un contributo a fondo perduto, che determina una riduzione del valore dei cespiti "allacciamenti". La riduzione avviene col metodo indiretto contabilizzando l'importo tra i risconti passivi, da rilasciare ogni periodo con accredito al Conto Economico. Nel corso del 2021 sono stati incassati 189 mila euro per contributi di allacciamento.

Compensi spettanti agli amministratori

In questa sezione dovrebbero essere riportati, cumulativamente per ciascuna categoria, i totali dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci dell'Ente Capogruppo per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento. Nel caso del Comune di SANDRIGO, i componenti dell'amministrazione non percepiscono un compenso per l'espletamento delle medesime funzioni nelle imprese oggetto di consolidamento.

Spese per il personale

Si riporta di seguito la tabella recante le spese relative al personale sostenute dal Comune e dagli Enti/società (sulla quota di partecipazione posseduta dalla capogruppo) rientranti nell'area di consolidamento:

	Costi del personale
COMUNE	€ 1.246.934,15
C.E.V. - CENTRO VENETO ENERGIA	€ 544.795,00
ATO BACCHIGLIONE - CONSIGLIO DI BACINO	€ 260.669,00
VIACQUA SPA	€ 16.980.611,00
CONSORZIO POLIZIA LOCALE NORD EST VICENTINO	€ 2.510.468,50
SORARIS	€ 4.250.425,00
C.I.A.T	€ 3.252,09
TOTALE	€ 25.797.154,74

Perdite ripianate negli ultimi tre anni

Il Comune di SANDRIGO, negli ultimi tre esercizi, non è intervenuto per ripianare le perdite degli Enti/società incluse nel perimetro di consolidamento.
